

nicazione fatta dall'onorevole sottosegretario di Stato ai lavori pubblici nella seduta del 16 dicembre 1919 che si sarebbe presentato fra giorni, si sono invece limitati a presentare nella seduta del 25 marzo ultimo scorso i due progetti n. 335 e 337, il 1° di conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1184, di modifica degli articoli 28 e 400 del detto testo unico, e il 2° di conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1916, n. 280, che è stato già riprodotto agli articoli 105 e 106 del detto testo unico. E ciò mentre ogni ragione di convenienza militerebbe a presentare al Parlamento tutte insieme queste disposizioni legislative, già emanate e da convertirsi in legge, onde evitare le contraddizioni che purtroppo si sono manifestate e più si manifesteranno nell'avvenire, ove non si provveda a tutti questi problemi con norme generali e tenendo conto di tutte le circostanze speciali che ne rendano possibile l'attuazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Fulci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda opportuno modificare le norme esecutive del Regio decreto, n. 2276 riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali, non essendo giusto che gli ufficiali di complemento, i quali hanno dovuto abbandonare le occupazioni e gli studi per compiere il loro dovere verso la patria, così come gli ufficiali effettivi di ogni corpo del Regio esercito, non possano essere ammessi al passaggio all'arma dei carabinieri reali, solo perchè non abbiano prestato almeno 18 mesi complessivamente di servizio in zona di guerra presso le truppe operanti. L'aver prestato minor servizio può esser dipeso in gran parte dalla data di arruolamento e dalla giovane età; e i titoli di studio e gli altri requisiti fisici e morali richiesti, debbono ritenersi, così come per gli ufficiali effettivi di ogni corpo, più che bastevoli al passaggio all'arma dei carabinieri da parte di giovani che vogliono seguire una loro libera vocazione ed hanno diritto a non essere degli spostati nella società, specialmente ora che il Governo sente la necessità di dare più ampia e numerosa organizzazione all'arma benemerita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Lombardi Nicola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere quali provvedimenti intenda adottare a favore degli insegnanti legalmente abilitati che, dopo aver prestato per lunghi anni lodevole servizio nelle pubbliche scuole, sono stati privati dell'insegnamento, privi di qualsiasi mezzo di sussistenza in uno stato veramente pietoso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sbaraglini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non creda provvedere le disponibilità per concedere lo assegno speciale ai veterani della campagna 1870 a norma dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1911. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Caso ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se, — riservato ogni apprezzamento sull'abuso dei decreti-legge e sulle modalità di quello del 18 aprile 1920 circa la locazione delle case, l'interrogante rileva che l'articolo 10 di tale decreto (pubblicato per di più da tutti i giornali in versione non esatta), se rimanesse immutato, farebbe decadere il maggior numero degli inquilini, specie i più poveri e i più ignoranti, dal beneficio della proroga; ritenendo che nell'attuale deficienza delle case la volontà dell'inquilino di prorogare la locazione debba presumersi sempre e che sia perciò da escludere l'obbligo di una esplicita dichiarazione di tale volontà da parte di lui, essendo tale obbligo, in siffatta condizione di cose, defatigatorio e assurdo e dovendo avere necessariamente, se mantenuto, la conseguenza di privare in forma coperta e subdola gran numero di inquilini dal beneficio della proroga che il decreto-legge dovrebbe loro assicurare, — nell'intendimento di dar luogo ad una sincera ed onesta esecuzione del decreto-legge, sulla parte concernente la proroga coattiva della locazione, non sentano il dovere di sostituire il detto articolo 10 con altro che sancisca, all'opposto, la proroga di diritto in ogni caso, fatta eccezione soltanto per i casi di esplicita manifestazione di volontà contraria da parte dell'inquilino. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Lollini ».